

ALLEGATO A
Rifiuti

PROVINCIA DI BERGAMO

Settore Ambiente
Servizio Rifiuti

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. PER IL RINNOVO CON VARIANTI NON SOSTANZIALI ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R3) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E SPECIALI PERICOLOSI PRESSO L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI COLOGNO AL SERIO, VIA DELL'ARTIGIANATO N. 53/55/57/59/61/63, AUTORIZZATO CON D.D. N. 966 DEL 03/04/2007 E S.M.I. TITOLARE LA DITTA LAF S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI COLOGNO AL SERIO, VIA DELL'ARTIGIANATO N. 61.

SCHEDA TECNICA

DITTA RICHIEDENTE: LAF S.r.l.

SEDE LEGALE: Via dell'Artigianato, 61 – Cologno al Serio

INSEDIAMENTO: Via dell'Artigianato, 53/55/57/59/61/63 – Cologno al Serio

DATA PRESENTAZIONE ISTANZE: A) Varianti non sostanziali
08/02/2016 (protocollo provinciale n. 9142 del 10/02/2016)

B) Rinnovo con ulteriori varianti non sostanziali
23/09/2016 (protocolli provinciali nn. 61770-61815-61831-61843 del 26/09/2016)

INTEGRAZIONI DATI: 04/04/2016 (in atti provinciali ai prott. nn. 23572 e 23605 del 04/04/2016);
08/04/2016 (in atti provinciali al prot. n. 25271 del 11/04/2016);
28/09/2016 (in atti provinciali al prot. n. 62834 del 29/09/2016);
30/09/2016 (in atti provinciali al prot. n. 63475 del 03/10/2016);
13/03/2017 (in atti provinciali al prot. n. 15208 del 14/03/2017);
22/03/2017 (in atti provinciali al prot. n. 17879 del 23/03/2017);
23/03/2017 (in atti provinciali al prot. n. 18201 del 24/03/2017).

1 PREMESSA

La Ditta LAF S.r.l. è titolare dei seguenti atti autorizzativi per l'esercizio di un'attività di recupero rifiuti presso l'insediamento sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato n.ri 53/55/57/59/61/63:

- D.D. n. 966 del 03/04/2007, assunta in data 23/03/2007 e con scadenza il 27/03/2017, avente per oggetto *“Rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l’impianto in Comune di Cologno al Serio – Via dell’Artigianato, 61/63. Impianto già autorizzato con D.G.R. n. 8595 del 27/03/2002, come volturata con D.D. n. 1108 del 28/04/2003. Titolare la ditta LAF S.r.l. con sede legale in Cologno al Serio – Via dell’Artigianato n. 61/63”*;
 - D.D. n. 1806 del 25/06/2007 avente per oggetto *“Modifica della D.D. n. 966 del 03/04/2007 di ... omissis ...”*;
 - D.D. n. 2321 del 12/08/2008 avente per oggetto *“Integrazione della D.D. n. 966 del 03/04/2007, come modificata con D.D. n. 1806 del 25/06/2007, di ... omissis ...”*;
 - Nulla-Osta per modifiche migliorative prot. provinciale n. 58337 del 31/05/2010;
 - D.D. n. 1507 del 19/06/2012 avente per oggetto *“Voltura a favore della ditta LAF S.r.l. con sede legale in Comune di Cologno al Serio, Via dell’Artigianato n. 61 (C.F./P.IVA: 07728830964) dell’autorizzazione rilasciata alla ditta LAF S.r.l. con sede legale in Comune di Cologno al Serio, Via dell’Artigianato n. 61 (C.F./P.IVA: 01769450162), di cui alla D.D. n. 966 del 03/04/2007, modificata con D.D. n. 1806 del 25/06/2007 e D.D. n. 2321 del 12/08/2008”*;
 - D.D. n. 2093 del 16/08/2012, assunta in data 09/08/2012 e con scadenza il 09/08/2027, avente per oggetto *“Art. 269 del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. Autorizzazione alla modifica degli impianti per l’effettuazione dell’attività di “LAVORAZIONE, RIGENERAZIONE E COMMERCIO MATERIE PLASTICHE” della ditta “LAF SRL” con sede legale nel Comune di COLOGNO AL SERIO, VIA DELL’ARTIGIANATO 61/63 nello stabilimento sito nel Comune di COLOGNO AL SERIO (BG) in VIA DELL’ARTIGIANATO 61/63”*;
 - Nulla-Osta per modifiche migliorative prot. provinciale n. 51400 del 22/05/2013;
 - D.D. n. 2379 del 12/11/2014 avente per oggetto:
“Approvazione del progetto ed autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:
 - *alla realizzazione di varianti sostanziali all’impianto sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell’Artigianato n. 61/63, di cui alla D.D. n. 966 del 03/04/2007 e s.m.i. nonché all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericoli e speciali pericolosi presso l’insediamento sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell’Artigianato n. 53/55/57/59/61/63;*
 - *allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne presso l’insediamento sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell’Artigianato n. 57/59/61/63 e n. 60/62.*
- Autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. alla modifica degli impianti per l’effettuazione dell’attività di “LAVORAZIONE, RIGENERAZIONE E COMMERCIO MATERIE PLASTICHE” svolta nello stabilimento sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell’Artigianato n. 59/61/63 e n. 60/62.*
- Titolare la ditta LAF S.r.l. con sede legale in Comune di Cologno al Serio, Via dell’Artigianato n. 61”*;
- Nulla-Osta per modifiche migliorative prot. provinciale n. 101097 del 10/12/2014;

- Nulla-Osta per modifiche migliorative prot. provinciale n. 32280 del 17/04/2015;
- D.D. n. 820 del 21/04/2015 avente per oggetto “*Modifica dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. allo scarico delle acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne presso l’insediamento sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell’Artigianato n. 61/63, di cui alla D.D. n. 2379 del 12/11/2014. Titolare la ditta LAF S.r.l. con sede legale in Comune di Cologno al Serio, Via dell’Artigianato n. 61*”.

2 INFORMAZIONI DESUNTE DALLA D.D. N. 966 DEL 03/04/2007 E S.M.I.

2.1 L’area interessa dall’insediamento insiste sui mappali nn. 7533 (relativo al civico 61 e 63), 6546 e 4424 (relativi ai civici 53, 55, 57 e 59), foglio n. 4 del Comune di Cologno al Serio, classificata dal vigente PGT comunale come ricadente nel “*Sistema dello Spazio Costruito, Città Consolidata in «Ambiti della città consolidata prevalentemente artigianale-produttiva», normati dall’art. pr29 delle norme tecniche del Piano delle Regole. Detti immobili ricadono in parte all’interno della fascia di rispetto dei corsi d’acqua, normata dall’art. pr36 delle norme tecniche del Piano delle Regole. Detti immobili ricadono in parte all’interno della fascia di rispetto di fontanili del reticolo consortile (Roggia Urgnana Ramo G), individuata nel reticolo idrico minore di cui alla DGR 7/7868 del 25.01.2002 ed alla DGR 7/13950 del 01.08.2003*”.

L’insediamento occupa una superficie complessiva di circa 7.078 m², così suddivisa:

	Civici 61/63 (m ²)	Civici 53/59 (m ²)	Totale (m ²)
Aree coperte	1.277	1.258	2.535
Aree scoperte impermeabili	1.703	1.975	3.678
Aree scoperte permeabili	25	840	865
TOTALE (m ²)	3.005	4.073	7.078

2.2 Vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi e speciali pericolosi.

Nelle aree dei civici 61/63 si svolgono:

- al coperto:
 - lavaggio imballaggi;
 - triturazione rifiuti plastici;
 - stoccaggio di rifiuti in ingresso (messa in riserva R13);
 - stoccaggio di imballaggi in conto lavorazione;
- sui piazzali:
 - stoccaggio degli imballaggi recuperati (MPS);
 - stoccaggio dei rifiuti prodotti;
 - messa in riserva di rifiuti in ingresso.

Nell’area di cui ai civici 57/59 si svolgono, al coperto, le attività in conto lavorazione

(disassemblaggio e rimbottiglio) e, sui piazzali, sono stoccati i rifiuti da recuperare, gli imballaggi recuperati (MPS) e quelli in conto lavorazione riparati.

Le superfici utili occupate che comprendono l'area di messa in riserva dei rifiuti in attesa del trattamento e l'area utilizzata per il lavaggio dei fusti e delle cisternette, sono così ripartite:

- a) impianto di lavaggio fusti e cisternette;
- b) laboratorio;
- c) magazzini;
- d) impianto di depurazione acque reflue di lavaggio;
- e) uffici;
- f) aree scoperte (piazzali impermeabilizzati).

Dello stabilimento fa parte anche un'area posta ai civici 60/62 dove si svolgono altre attività produttive (gestione imballaggi in conto lavorazione) e non si svolgono attività di gestione rifiuti. Il sistema fognario dei capannoni civici 60/62 è collegato al sistema di depurazione delle acque di processo ubicato al civico 61/63.


Detta area occupa una superficie complessiva di circa 2.580 m², così suddivisa:

- Aree coperte: 365 m²;
- Aree scoperte impermeabili: 1.975 m²;
- Aree scoperte permeabili: 240 m².

2.3 Ciclo produttivo


Le attività di recupero svolte sono schematizzate nei seguenti diagrammi di flusso:

IMBALLAGGI PLASTICI DA RIGENERARE (fusti e cisternette)




PLASTICHE DA MACINARE

Codici C.E.R. 150102 - 150105 - 150106 -150110* - 160119 - 160401* -
160403* - 191204



FILM E TESSUTI PLASTICI

Codici C.E.R. 150102 - 150105 - 150106 - 160119 - 191204



2.4 I tipi di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi sottoposti alle varie operazioni, con le relative limitazioni, sono i seguenti (C.E.R.):

C.E.R.	Descrizione	R13	R3
150102	imballaggi in plastica	X	X
150104	imballaggi metallici	X	
150105	imballaggi in materiali compositi	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X
160119	plastica	X	X
160401*	munizioni di scarto	X	X
160403*	altri esplosivi di scarto	X	X
191204	plastica e gomma	X	X

I rifiuti aventi i seguenti codici C.E.R., di cui alla precedente tabella, possono essere ritirati esclusivamente con le seguenti limitazioni:

- ⇒ 160119 limitatamente a parti plastiche (no gomme) di veicoli fuori uso, compresi mezzi non stradali (ad es. plance, paraurti, accessori, etc.), provenienti da attività produttive quali carrozzerie, autofficine, concessionarie auto, centri recupero auto o simili;
- ⇒ 160401* e 160403* limitatamente a cartucce di munizioni o simili già esplose o scarti di produzione senza esplosivo, aventi composizione plastica o mista (plastica+metallo) e provenienti da circoli di tiro e da attività produttrici di munizioni.

2.5 Il quantitativo massimo per l'effettuazione dell'operazione di messa in riserva (R13) è di 2.553 m³ di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi.

2.6 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R3) è pari a 14.000 t/anno.

2.7 La procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso è riportata a pag. 15 della Scheda tecnica (ALLEGATO A) della D.D. n. 2379 del 12/11/2014.

2.8 Le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i., essere conformi:

- ⇒ alle caratteristiche delle forme usualmente commercializzate, relativamente agli imballaggi rigenerati commercializzabili ottenuti dall'operazione di recupero R3 cui vengono sottoposti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. 150102, 150105, 150106, 150110*;
- ⇒ alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 o alle caratteristiche delle forme usualmente commercializzate relativamente al materiale plastico ottenuto dall'operazione di recupero R3 cui vengono sottoposti i rifiuti di cui ai C.E.R. 150102, 150105, 150106, 150110*, 160119, 160401*, 160403*, 191204.

2.9 Le emissioni in atmosfera presso l'insediamento sono autorizzate con D.D. n. 2093 del 16/08/2012, modificata con D.D. n. 2379 del 12/11/2014 (*scadenza il 09/08/2027*).

2.10 Gli scarichi idrici presso l'insediamento sono autorizzati con D.D. n. 820 del 21/04/2015 (*scadenza il 27/03/2017*).

2.11 Le planimetrie di riferimento sono le seguenti:

- Tavola 1A “Planimetria Generale – Planimetria generale capannoni”– Revisione 1 al progetto del 28/02/2013, datata 20/11/2014;
- Tavola 3A “Individuazione aree stoccaggi – Progetto 61-63 – Piano terra”– Revisione 3 del progetto 20/08/2014, datata 20/11/2014;
- Tavola 3C “Individuazione aree stoccaggi. Progetto 61-63. Piano interrato” – Revisione 4 del progetto 20/11/2014, datata 02/04/2015;
- Tavola 3C “Fognatura piano terra – Schema planimetrico andamento fognatura piano terra”– Revisione 3 al progetto del 20/11/2014, datata 16/02/2016;
- Tavola 3D “Fognatura piano interrato. Schema planimetrico andamento fognatura piano interrato” – Revisione 3 al progetto del 20/11/2014, datata 28/11/2014;
- Tavola 3F “Pianta emissioni 60-62 – Localizzazione punti di emissione al civico 60-62”– Revisione 3 del progetto 20/08/2014, datata 20/11/2014.

3 Istanze presentate

3.1 Istanza di varianti non sostanziali

Con istanza datata 08/02/2016 (protocollo provinciale n. 9142 del 10/02/2016), successivamente integrata, la ditta LAF S.r.l. ha chiesto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. l’autorizzazione all’esercizio di varianti non sostanziali presso l’impianto di recupero (R13, R3) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell’Artigianato nn. 53-59-61-63, di cui alla D.D. n. 966 del 03/04/2007 e s.m.i.

3.2 Istanza di rinnovo con ulteriori varianti non sostanziali

Con istanza datata 23/09/2016 (protocolli provinciali nn. 61770, 61815, 61831, 61843, del 26/09/2016), successivamente integrata, la ditta LAF S.r.l. ha chiesto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. il rinnovo con ulteriori varianti non sostanziali (*oltre a quelle già richieste con l’istanza di cui al precedente punto 3.1*) dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero (R13, R3) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell’Artigianato nn. 61-63, di cui alla D.D. n. 966 del 03/04/2007 e s.m.i., nonché dell’autorizzazione allo scarico.

4 Informazioni desunte dalla documentazione pervenuta a corredo delle istanze presentate

4.1 Istanza di varianti non sostanziali

Le varianti non sostanziali richieste, motivate da necessità logistiche e dalla volontà di introdurre nuove tecnologie volte alla riduzione della produzione di rifiuti a vantaggio dei quantitativi di rifiuti recuperati, consistono in:

- 1) Spostamento della nastropressa collegata all’impianto di trattamento delle acque industriali, la quale verrà collocata in un locale posto più a nord rispetto all’attuale.
- 2) Interventi edili consistenti in:
 - a) realizzazione di un breve passaggio pedonale, in prossimità di via dell’Artigianato, che colleghi l’area all’altezza dei civici 61/63 con l’area all’altezza dei civici 53/59, mediante l’abbattimento di parte del muro perimetrale tra i due civici (titolo edilizio comunale con DIA del 06/03/2014 – PE n. 12961/2014, in variante alla DIA del

10/01/2013 – PE 12723/2013), al fine di migliorare la sicurezza degli operai e degli addetti operanti all'interno dell'insediamento;

b) sostituzione della barriera a verde esistente atta a migliorare l'impatto visivo dal fronte strada del civico 61 (costituita da siepe rampicante "gelsomino" su griglia metallica sino ad un'altezza pari ad almeno 4,40 m) con il sempreverde "bambù" in vasi, al fine di migliorarne la funzionalità mitigativa. La Ditta ritiene preferibile il bambù per le seguenti ragioni:

- essendo una specie sempreverde, garantisce una schermatura ottimale dell'impianto in qualsiasi periodo dell'anno;
- ha una buona velocità di accrescimento, permettendo quindi, in poco tempo, di raggiungere l'altezza massima prevista per gli stocaggi presenti all'interno dell'impianto;
- essendo una specie resistente, richiede minore manutenzione;

c) prolungamento, in direzione ovest, della suddetta barriera a verde e, in direzione nord-ovest, della barriera di separazione esistente in grigliato metallico, al fine di migliorare l'impatto visivo dell'insediamento (titolo edilizio comunale con DIA del 06/03/2014 – PE n. 12961/2014, in variante alla DIA del 10/01/2013 – PE 12723/2013);

d) conclusione dei lavori edili che interessano l'area antistante gli uffici amministrativi (civici 61/63) mediante la realizzazione di due aiuole (civico 61) e del locale che ospita il campionatore automatico e il misuratore di portata dello scarico in fognatura (titolo edilizio comunale con DIA del 07/02/2014 – PE 12948/2014), di due aiuole (civico 63) e di una griglia metallica separatoria (h 1,25 m) in prossimità dell'accesso pedonale al civico 63 (titolo edilizio comunale con DIA del 29/03/2016, prot. comunale n. 5426, in variante alla DIA del 07/02/2014 – PE 12948/2014).

3) Revisione del layout delle aree dell'insediamento come di seguito specificato:

a) l'area A8 (22,90 m²) posta in prossimità dell'ingresso al civico 61, attualmente dedicata alla messa in riserva di rifiuti in ingresso, sarà utilizzata solo per il deposito di MPS: essa viene, pertanto, rinominata area C8 con superficie maggiore rispetto all'attuale (26,00 m²);

b) l'area A4 (76,33 m²), attualmente destinata al conferimento e alla messa in riserva di rifiuti in ingresso, sarà eliminata; l'area liberata sarà utilizzata per l'installazione e l'utilizzo della macchina lava-fondi (di cui al successivo punto 6) e per le attività di carico della linea automatica otri;

c) l'area A3 (21,40 m²) posta in prossimità del trituratore, destinata al conferimento e alla messa in riserva di rifiuti in ingresso, sarà traslata leggermente verso ovest;

d) parte dell'area del capannone ubicato al civico 61, attualmente adibita a demolizione, riparazione e reimpollinazione, diventerà una nuova area di messa in riserva denominata A9. Ciò non determinerà aumenti delle superfici occupate dall'attività di gestione rifiuti in quanto la nuova area A9 sarà formata dalla modifica delle seguenti aree:

- A8 (22,90 m²), trasformata in area stoccaggio MPS e rinominata C8 (*di cui alla precedente lettera a*);

- A4 (76,33 m²), eliminata (*di cui alla precedente lettera b*).

L'area A9 avrà una superficie di 99,20 m² per una capacità di stoccaggio di 396,80 m³, pari a circa 25,40 t. La restante area del capannone (area C9 – 83,00 m²) sarà dedicata all'attività di conto lavorazione: gli imballaggi (non rifiuti) di un Cliente sono inviati alla Ditta che provvede alla loro manutenzione per poi riconsegnarli allo stesso Cliente conferitore;

e) per permettere la posa della recinzione dello scrubber esistente (*di cui al successivo*

punto 4d), l'area RP3 (62,40 m²), dedicata allo stoccaggio di rifiuti prodotti dall'attività di recupero, sarà ridotta a 55,80 m² e l'area A7 (35,90 m²), dedicata alla messa in riserva di rifiuti in ingresso, sarà ridelimitata senza, tuttavia, aumentare la superficie totale occupata;

- f) nel capannone ubicato ai civici 53/59 sarà eliminata l'area C2 (112,90 m²), attualmente dedicata al deposito di imballaggi in conto lavorazione, materie prime in ingresso e MPS, per essere utilizzata per le attività di demolizione, riparazione e reimpoltrimento;
- g) nel capannone ubicato ai civici 53/59 l'area C1 (158,10 m²), attualmente dedicata al deposito di imballaggi in conto lavorazione, materie prime in ingresso e MPS, sarà ridotta di superficie (130,00 m²) al fine di creare, nella rimanente porzione (28,10 m²), un'area dedicata ad officina per piccoli interventi manuali e allo stoccaggio minuteria cisternette (attualmente l'area di stoccaggio minuteria cisternette è situata più a nord).

4) Migliorie impiantistiche:

- a) il sacco (big bag) di raccolta del macinato proveniente dalla vasca di lavaggio ubicata nel capannone al civico 61 sarà collocato in prossimità dell'area A4; conseguentemente, saranno riposizionati i tubi di aspirazione collegati all'emissione E6; il punto di emissione E6 varierà solamente la sua posizione senza determinare variazioni di flusso. Tale modifica risulta non sostanziale ai sensi del punto 6 dell'Allegato 1 alla Circolare regionale n. 5 del 25/01/2007 (1 AMB/2007) in quanto costituita da sola traslazione fisica delle apparecchiature e punto di emissione: a tal riguardo, la Ditta ha inoltrato, in allegato all'istanza, comunicazione datata 08/02/2016 di modifica non sostanziale alle emissioni in atmosfera ai sensi della citata Circolare regionale 1 AMB/2007;
- b) sarà inserito un secondo punto di carico (mediante apposito nastro) del trituratore per permettere l'inserimento manuale dei rifiuti. Tale intervento non varierà le potenzialità degli impianti dell'insediamento ma permetterà di velocizzare il caricamento del trituratore;
- c) in prossimità del trituratore sarà posizionata una vasca d'acciaio dotata di coclea (che scarica nel trituratore medesimo) per il carico dell'impianto di lavaggio posto nel piano interrato. La finalità è quella di sottoporre a lavaggio le MPS già conformi alle norme tecniche di settore al fine di migliorarne la qualità e il valore commerciale. Tali materiali saranno sottoposti a lavaggio per lotti separati al fine di impedire la commistione con materiali diversi: prima del cambio di lotto si procederà a bloccare il sistema di carico della vasca di lavaggio e a controllare che il materiale del lotto precedente sia stato completamente scaricato;
- d) sarà posata una recinzione attorno allo scrubber esistente per salvaguardare gli operatori che transitano in prossimità dell'impianto stesso; tale recinzione sarà costituita da grigliato tipo "Orsogril" avente un'altezza di 3,4 m (titolo edilizio comunale con DIA del 29/03/2016, prot. comunale n. 5426, in variante alla DIA del 07/02/2014 – PE 12948/2014).

5) Modifiche minori: nel capannone ubicato ai civici 53/59 saranno ricollocate la pressa dei film plastici (trattasi di rifiuti prodotti), la piccola pesa e il box monoblocco prefabbricato utilizzato per l'archivio delle bolle di trasporto.

6) Installazione di un prototipo lava-fondi: studi condotti dalla Ditta hanno permesso di progettare e realizzare un sistema che permette il lavaggio e, quindi, il recupero dei fondi di cisternette in plastica che, per la presenza di incrostazioni, attualmente sono smaltiti come rifiuti. Il prototipo è costituito da una cabina in acciaio dotata di due fessure laterali

attraverso le quali si inseriscono i fondi incrostati. Un operatore, attraverso aperture dotate di guanti, manipola la lancia di un'idropulitrice presente all'interno. La cabina è dotata di un vetro che permette all'operatore un efficace uso della lancia in sicurezza. Il prototipo permetterà di utilizzare un getto ad alta pressione sufficiente a scalzare le incrostazioni presenti sul fondo e, al contempo, a proteggere l'operatore dal potente getto. Le acque di lavaggio saranno raccolte e convogliate al sistema di trattamento reflui già esistente nello stabilimento. In prima applicazione, i fondi saranno caricati e rimossi manualmente ma si prevede, per il futuro, di attuare un sistema di carico e scarico automatico, al fine di migliorare l'efficienza dell'impianto. In base alle informazioni disponibili in merito alle potenziali emissioni, non è stata valutata necessaria l'istallazione di sistemi di aspirazione localizzata dell'aria in quanto le operazioni di lavaggio si svolgeranno all'interno di una cabina aperta solo sulla base per permettere la raccolta delle acque da inviare a trattamento. Le due piccole feritoie laterali di carico e scarico dei fondi si chiuderanno automaticamente quando la lancia dell'idropulitrice verrà attivata. L'operazione di lavaggio verrà effettuata con acqua fredda.

- 7) Installazione di una cabina elettrica: al fine di migliorare la fornitura di energia elettrica necessaria alle attività aziendali, è stata realizzata una nuova cabina elettrica comprensiva di locale quadri elettrici. L'intervento è stato effettuato in forza della SCIA inoltrata al Comune di Cologno al Serio in data 21/06/2014 (prot. comunale n. 9607).


La Ditta ha trasmesso l'Esame paesistico del progetto (ai sensi della D.G.R. n. 11045 del 08/11/2002) datato Febbraio 2016, dal momento che alcune delle varianti sopradescritte incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi: da tale esame, emerge che il valore complessivo dell'impatto paesistico del progetto è pari a 1 (sotto la soglia di rilevanza paesistica).

4.2 Istanza di rinnovo con ulteriori varianti non sostanziali

Le ulteriori varianti non sostanziali richieste contestualmente al rinnovo consistono in:

- 1) Aumento della superficie adibita alla messa in riserva R13 (+ 36,8 m²) con conseguente aumento del quantitativo di rifiuti stoccati (+ 206 m³), inferiore al 10% dell'attuale capacità di stoccaggio pari a 2.553 m³, sino a complessivi 2.759 m³.
- 2) Introduzione di una nuova area esterna ad uso promiscuo denominata ARC1 (da adibire allo stoccaggio dei rifiuti prodotti, delle materie prime da operazioni di recupero rifiuti e delle materie prime in ingresso) avente superficie pari a 37,21 m², mediante la riduzione della superficie dell'attuale area esterna ad uso promiscuo denominata C4 (da 416,6 m² a 379,39 m²).
- 3) Possibilità di posizionare la macchina lava-fondi leggermente verso sud rispetto a quanto indicato nell'istanza di varianti non sostanziali di cui al precedente punto 4.1 (sottopunto 6).

La Ditta ha trasmesso l'aggiornamento datato 08/08/2015 della procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso, alla luce delle nuove norme CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) delle sostanze e delle miscele, di seguito riportato:



La Ditta ha chiesto contestualmente anche il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico (di cui alla D.D. n. 820 del 21/04/2015).

Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni/atti di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) datate 23/09/2016 e 22/03/2017, la Ditta ha dichiarato:

⇒ di avere *“la piena disponibilità dell'area dell'impianto per la durata di 6 anni in base a contratto di affitto”*;

⇒ *“che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento in scadenza (Determina Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 966 del 03/04/2007, modificata con D.D. n. 2370 del 12/11/2014 e D.D. n. 820 del 21/04/2015) relativo all'attività di gestione rifiuti e scarichi in fognatura ad eccezione di:*

a) aumento della superficie adibita alla messa in riserva R13 (+ 36,8 mq) con conseguente aumento del quantitativo di rifiuti stoccati (+ 206 mc), inferiore al 10% dell'attuale capacità di stoccaggio pari a 2.553 mc;

b) introduzione di una nuova area esterna ad uso promiscuo denominata ARCI (da adibire allo stoccaggio dei rifiuti prodotti, delle materie prime da operazioni di recupero rifiuti e delle materie prime in ingresso) avente superficie pari a 37,21 mq, mediante la riduzione della superficie dell'attuale area esterna ad uso promiscuo denominata C4 (da 416,6 mq a 379,39 mq);

c) possibilità di posizionare la macchina lava-fondi leggermente verso sud rispetto a quanto indicato nell'istanza in atti provinciali ala prot. n. 9142 del 10/02/2016.

che si ritiene siano modifiche non sostanziali.

Sono, inoltre, fatte salve le varianti non sostanziali di cui all'istanza datata 08/02/2016 (protocollo provinciale n. 9142 del 10/02/2016), successivamente perfezionata con nota datata 04/04/2016 (in atti provinciali ai prott. nn. 23572 e 23605 del 04/04/2016) e nota datata 08/04/2016 (in atti provinciali al prot. n. 25271 del 11/04/2016), ancora in corso di istruttoria”.

5 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- Tavola 1 “Planimetria generale – Planimetria generale capannoni”, datata 22/09/2016;
- Tavola 3A “Individuazione aree stoccaggi – Progetto 61-63 – Piano terra” – Rinnovo autorizzazione, datata 22/09/2016;
- Tavola 3B “Individuazione aree stoccaggi – Progetto 53-59 – Piano terra” – Rinnovo autorizzazione, datata 22/09/2016;
- Tavola 3C “Individuazione aree stoccaggi. Progetto 61-63 – Piano interrato” – Rinnovo autorizzazione, datata 22/09/2016;
- Tavola 2C “Fognatura piano terra 53-59 – Schema planimetrico andamento fognatura piano terra” – Rinnovo autorizzazione, datata 22/09/2016;
- Tavola 3C “Fognatura piano terra – Schema planimetrico andamento fognatura piano terra 61-63” – Rinnovo autorizzazione, datata 21/09/2016;
- Tavola 3D “Fognatura piano interrato. Schema planimetrico andamento fognatura piano interrato 61-63 e sezione tipo zona vasche” – Rinnovo autorizzazione, datata 21/09/2016.

6 VERIFICA DI V.I.A.

Nelle Relazioni tecniche allegare alle istanze presentate, la Ditta ha fornito argomentazioni a sostegno del fatto che le varianti non sostanziali richieste non comportano notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che, pertanto, ai sensi del punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 s.m.i., le stesse non sono soggette a Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.

Con note provinciali prot. n. 29541/09-11/LA del 02/05/2016 (*per l'istanza di varianti non sostanziali*) e prot. n. 75581/09-11/LA del 28/11/2016 (*per l'istanza di rinnovo con ulteriori varianti non sostanziali*), di avvio dei relativi procedimenti e richiesta pareri, è stato comunicato, fra l'altro, che "... l'Ufficio ritiene che dalle varianti che si intendono apportare non siano da attendersi notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, condividendo, pertanto, le valutazioni della Ditta".

In particolare, per quanto riguarda l'impatto paesistico connesso all'istanza del 23/09/2016 di rinnovo con ulteriori varianti non sostanziali, la valutazione dell'Ufficio ha tenuto conto che l'impilamento di 4 cisternette (interessanti le aree esterne ARP3, ARP4 e ARP5) è già previsto nella vigente autorizzazione e che la macchina lava fondi rimarrà all'interno del capannone al civico 61/63.

7 DESTINAZIONE URBANISTICA, VINCOLI E CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

7.1 Destinazione urbanistica

Dal certificato di destinazione urbanistica n. 113/Reg. del 02/12/2016 rilasciato dal Comune di Cologno al Serio (in atti provinciali al prot. n. 80648 del 20/12/2016) emerge che gli immobili identificati catastalmente ai mappali nn. 4424, 6546 e 7533, foglio 9, ricadono nel seguente ambito del vigente P.G.T.:

"PIANO DELLE REGOLE

AZZONAMENTI

*Ambiti della città consolidata prevalentemente artigianale – produttiva –
Intersezione completa*

** NT del Piano delle Regole (Artt.: pr29)*

FASCIA DI RISPETTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Fascia di rispetto del reticolo idrografico (ai sensi della D.G.R. 25/01/2002, n. 7/7868 e D.G.R. 01/08/2003, n. 7/13950) – Intersezione parziale

** NT del Piano delle Regole (Artt.: pr36)".*

7.2 Vincoli

Dal certificato assenza/presenza vincoli n. 114/Reg. Cert. del 02/12/2016 rilasciato dal Comune di Cologno al Serio (in atti provinciali al prot. n. 80648 del 20/12/2016) emerge che:

⇒ gli immobili contraddistinti dai mappali nn. 4424, 6546 e 7533 ricadono:

- *"in zona soggetta alle disposizioni aventi carattere prescrittivo contenute nelle Norme di attuazione del PTCP (approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione consiliare n. 40 nella seduta del 22 aprile 2004 e pubblicata sul NURL n. 31 – Foglio inserzioni in data 28.07.2004 e s.m.i.):*

➤ *Parte Seconda:*

- *Titolo I (RISORSE IDRICHE – RISCHIO IDRAULICO, ASSETTO IDROGEOLOGICO): Ambiti di pianura nei quali gli interventi*

di trasformazione territoriale devono essere assoggettati a puntuale verifica di compatibilità geologica ed idraulica (art. 44);

- *Titolo II (PAESAGGIO E AMBIENTE): Aree urbanizzate;*
- *Titolo III (INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'): linea tramviaria di previsione nelle vicinanze sul Comune di Urganano;*

- *in zona **compresa in parte** all'interno della fascia di rispetto del reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai consorzi di bonifica (R.D. 368/1904, L.R. 31/2008 artt. 78, 79, 80, R.R. di polizia idraulica n. 3/2010, D.G.R. 4287/2012);*
- *in zona compresa in Aree di protezione della falda superficiale con fluttuazione della falda dal piano di campagna superiore a m 8 dal piano di campagna – vulnerabilità moderata (v. tav. a2.4_t5b);*
- ***in parte** in Classe di Fattibilità 1 ed **in parte** in Classe di Fattibilità 4C dello studio geologico comunale (v. tav. a2.4._t11);*

⇒ *l'impianto rispetto al piano di zonizzazione acustica comunale ricade in **classe 5 – aree prevalentemente industriali**;*

⇒ *il territorio comunale rispetto al rischio sismico ricade in zona 3 – D.G.R. 2129 dell'11.07.2014;*

⇒ *il territorio comunale è soggetto al vincolo della superficie orizzontale esterna pari a 374,95 m s.l.m., come previsto dalle mappe di vincolo di cui all'art. 707 del Codice della Navigazione, approvate dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) con Dispositivo Dirigenziale n. 015/IOP/MV del 16.09.2012”.*

7.3 Criteria di localizzazione

La Ditta ha effettuato la verifica della localizzazione dell'impianto in rapporto ai criteri localizzativi escludenti per la specifica tipologia impiantistica di cui alla D.G.R. 1990/2014 e s.m.i. integrati con quelli previsti dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) di cui alla D.G.R. n. 10767/2009 e successiva D.C.P. del 28/5/2012, n. 71 che non sono incompatibili con quelli di cui alla D.G.R. 1990/2014.

Dalle verifiche condotte emerge che l'impianto non ricade in ambiti con criterio escludente.

8 **PARERI PERVENUTI**

8.1 Istanza di varianti non sostanziali

In riscontro alla nota provinciale prot. n. 29541/09-11/LA del 02/05/2016 di avvio del procedimento e richiesta pareri:

⇒ l'A.T.O. della Provincia di Bergamo, con nota prot. n. 2012/LF del 23/05/2016 (in atti provinciali al prot. n. 34944 del 23/05/2016), ha comunicato quanto segue:

“... il progetto di variante presentato non comporta, ai fini della tipologia dello scarico autorizzato, modifiche sostanziali ... Il Gestore, con nota del 18.05.2015, chiede alla società la trasmissione della planimetria aggiornata relativa al sistema di raccolta e scarico delle acque reflue e meteoriche dello stabilimento e lo studio di fattibilità per separare i contatori e le linee di fornitura idrica ad uso domestico e ad uso industriale, compreso il nuovo approvvigionamento da pozzo. Con la messa in esercizio della nuova macchina lava fondi, si ritiene opportuno prescrivere all'azienda l'avvio della registrazione e valutazione di dati analitici (in e out) e misure di esercizio dell'impianto di depurazione dei reflui industriali e la trasmissione di una relazione annuale che, sulla base dei dati registrati, verifichi l'efficienza del trattamento”;

⇒ il Servizio Attività Estrattive – Ufficio Gestione del Paesaggio provinciale, con nota datata 14/06/2016, ha comunicato quanto segue:

*“... si ritiene che le varianti non sostanziali proposte non determinino un impatto significativo rispetto al quadro paesistico/percettivo esistente e pertanto per gli aspetti paesistici si esprime **parere favorevole** alla realizzazione delle varianti in oggetto richieste dalla ditta LAF Srl con sede in Comune di Cologno al Serio (BG) Via dell’Artigianato n. 61”.*

Non sono pervenuti pareri e/o osservazioni da parte di altri Enti e/o Soggetti.

8.2 Istanza di rinnovo con ulteriori varianti non sostanziali

In riscontro alla nota provinciale prot. n. 75581/09-11/LA del 28/11/2016 di avvio del procedimento e richiesta pareri, l’A.T.O. della Provincia di Bergamo, con nota prot. n. 957/LF del 23/03/2017 (in atti provinciali al prot. n. 17850 del 23/03/2017), ha comunicato quanto segue:

“... si conferma il parere tecnico-amministrativo trasmesso con nota del 9 aprile 2015 prot. n. 1194; detto parere dovrà essere integrato nel dispositivo con le seguenti prescrizioni:

- *Entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione la ditta deve trasmettere uno studio di fattibilità per separare i contatori e le linee di fornitura idrica ad uso domestico e ad uso industriale, compreso il nuovo approvvigionamento da pozzo.*

L’impianto di prelievo di acqua dal pozzo privato deve essere predisposto in modo tale che risulti completamente distinto, separato o disconnesso idraulicamente da quello alimentato con l’acqua fornita dal Gestore, affinché in nessun caso sussista la possibilità di comunicazione degli impianti stessi sulle diverse alimentazioni;

- *Entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione la ditta deve trasmettere l’esito dello studio di fattibilità relativo all’installazione dell’impianto di strippaggio dell’ammoniaca. Vengono, inoltre, confermate le deroghe autorizzate con il parere dello scrivente Ufficio datato 9 aprile 2015”.*

Non sono pervenuti pareri e/o osservazioni da parte di altri Enti e/o Soggetti.

9 CALCOLO DELL’IMPORTO DELLA FIDEJUSSIONE

L’importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, viene rideterminato, rispetto a quanto stabilito con D.D. n. 2379 del 12/11/2014 (€ 71.067,15) – a seguito dell’aumento del quantitativo di rifiuti in stoccaggio (R13) – in complessivi

€ 75.433,32 (Euro settantacinquemilaquattrocentotrentatre/32) ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 2.759 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a € 58.477,01 (*importo calcolato applicando la riduzione al 10% sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) da parte della Ditta datata 23/03/2017, prot. n. 18201 del 24/03/2017, circa l’avvio al recupero dei rifiuti in ingresso entro 6 (sei) mesi dalla loro accettazione presso l’impianto*);
- recupero (R3) di 14.000 ton/anno di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a € 16.956,31.

(Il suddetto importo è stato calcolato applicando la riduzione del 40% prevista dalla L. 24/01/2011, n. 1 nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, preso atto del Certificato n. EMS-3587/S di conformità alla norma ISO 14001:2004 del sistema di gestione ambientale della ditta LAF S.r.l. con sede legale in Comune di Cologno al Serio, Via dell’Artigianato n. 61, per le unità operative site in

Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato nn. 53/55/57/59/61, rilasciato da RINA Services S.p.A. in conformità al documento ACCREDIA RT-09, avente scadenza il 13/10/2017, trasmesso dalla Ditta in copia conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva di atto notorio – art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. – datata 29/10/2014).

10 OSSERVAZIONI E PARERE DELL'UFFICIO

In merito a quanto riportato nel certificato assenza/presenza vincoli n. 114/Reg. Cert. del 02/12/2016 rilasciato dal Comune di Cologno al Serio, si dà atto che l'impianto è esistente e le varianti richieste:

- si mantengono all'interno del perimetro autorizzato;
- sono state oggetto di titoli abilitativi comunali (in riferimento alle varianti relative ad interventi di natura edilizia);
- non comportano stoccaggi nella fascia di rispetto del reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dal consorzio di bonifica;
- non comportano variazioni in elevazione dell'impianto.

Si provvede all'aggiornamento delle denominazioni dei rifiuti autorizzati sulla base della Decisione della Commissione (UE) del 18/12/2014, n. 2014/955/UE.

In relazione alle prescrizioni formulate dall'A.T.O. della Provincia di Bergamo con nota prot. n. 957/LF del 23/03/2017 (in atti provinciali al prot. n. 17850 del 23/03/2017), si provvede al loro recepimento nella parte prescrittiva della presente Scheda tecnica.

In relazione alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) datata 23/09/2016, con la quale il legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato, fra l'altro, di avere *“la piena disponibilità dell'area dell'impianto per la durata di 6 anni in base a contratto di affitto”*, si evidenzia la necessità che la Ditta, prima della scadenza dell'attuale contratto di locazione, fornisca documentazione attestante la rinnovata disponibilità dell'area per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione.

In relazione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con D.D. n. 2093 del 16/08/2012 s.m.i., avente scadenza il 09/08/2027, si ritiene opportuno, considerando che la medesima può essere ricompresa nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., allineare la scadenza della D.D. n. 2093 del 16/08/2012 e s.m.i. alla scadenza della presente autorizzazione e, pertanto, alla data del 27/03/2027.

Con le osservazioni che precedono, sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata, si esprime un giudizio tecnico positivo in merito:

⇒ all'istanza di varianti non sostanziali;

⇒ all'istanza di rinnovo con ulteriori varianti non sostanziali,

presentate dalla ditta LAF S.r.l. con sede legale in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato n. 61 e insediamento in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato nn. 53/55/57/59/61/63, sulla base della documentazione progettuale inviata, a condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto.

11 PRESCRIZIONI

- 11.1 La Ditta dovrà proseguire nella ricerca di soluzioni atte a recuperare/riutilizzare le acque di lavaggio attualmente inviate all'impianto di depurazione, aggiornando gli Enti circa i risultati ottenuti (mediante trasmissione di specifica relazione/studio di fattibilità) entro 1 anno dalla notifica del presente provvedimento;
- 11.2 L'attività di recupero dei rifiuti deve rispettare quanto riportato al punto 2.3 della presente Scheda tecnica;
- 11.3 l'impianto deve essere conforme a quanto riportato nelle seguenti planimetrie:
- Tavola 1 "Planimetria generale – Planimetria generale capannoni", datata 22/09/2016;
 - Tavola 3A "Individuazione aree stoccaggi – Progetto 61-63 – Piano terra" – Rinnovo autorizzazione, datata 22/09/2016;
 - Tavola 3B "Individuazione aree stoccaggi – Progetto 53-59 – Piano terra" – Rinnovo autorizzazione, datata 22/09/2016;
 - Tavola 3C "Individuazione aree stoccaggi. Progetto 61-63 – Piano interrato" – Rinnovo autorizzazione, datata 22/09/2016;
 - Tavola 2C "Fognatura piano terra 53-59 – Schema planimetrico andamento fognatura piano terra" – Rinnovo autorizzazione, datata 22/09/2016;
 - Tavola 3C "Fognatura piano terra – Schema planimetrico andamento fognatura piano terra 61-63" – Rinnovo autorizzazione, datata 21/09/2016;
 - Tavola 3D "Fognatura piano interrato. Schema planimetrico andamento fognatura piano interrato 61-63 e sezione tipo zona vasche" – Rinnovo autorizzazione, datata 21/09/2016, allegata alla presente Scheda tecnica;
- 11.4 il quantitativo massimo per l'effettuazione dell'operazione di messa in riserva (R13) è di 2.759 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi;
- 11.5 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R3) è pari a 14.000 ton/anno;
- 11.6 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi sottoposti alle varie operazioni, con le relative limitazioni, sono i seguenti (C.E.R.):

C.E.R.	Descrizione	R13	R3
150102	imballaggi in plastica	X	X
150104	imballaggi metallici	X	
150105	imballaggi in materiali compositi	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X
160119	plastica	X	X
160401*	munizioni di scarto	X	X
160403*	altri esplosivi di scarto	X	X
191204	plastica e gomma	X	X

I rifiuti aventi i seguenti codici C.E.R., di cui alla precedente tabella, possono essere ritirati esclusivamente con le seguenti limitazioni:

⇒ 160119 limitatamente a parti plastiche (no gomme) di veicoli fuori uso, compresi mezzi non stradali (ad es. plance, paraurti, accessori, etc.), provenienti da attività

produttive quali carrozzerie, autofficine, concessionarie auto, centri recupero auto o simili;

⇒ 160401* e 160403* limitatamente a cartucce di munizioni o simili già esplose o scarti di produzione senza esplosivo, aventi composizione plastica o mista (plastica+metallo) e provenienti da circoli di tiro e da attività produttrici di munizioni;

- 11.7 le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 11.8 dovrà essere garantito la separazione fisica tra i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi (sia in ingresso che decadenti);
- 11.9 le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 11.10 deve essere assicurato il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 190 "Registri di carico e scarico" del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 11.11 dovranno essere mantenute costantemente pulite le superfici pavimentate, riprendendo immediatamente eventuali sversamenti accidentali che dovessero verificarsi;
- 11.12 in caso di sversamenti accidentali la Ditta dovrà dotarsi di opportuni materiali assorbenti: la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti, rispettivamente, di sversamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi ed i materiali assorbenti utilizzati dovranno essere successivamente smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta;
- 11.13 la realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale dovrà essere attuata secondo quanto previsto al punto 4.1, sottopunto 2, lettere b) e c) della presente Scheda tecnica;
- 11.14 dovrà essere garantita la costante cura e manutenzione nel tempo della barriera a verde costituita da sempreverde "bambù" in vasi al civico 61 nonché della piantumazione d'alto fusto esistente sul lato nord;
- 11.15 l'altezza dei depositi all'esterno non potrà essere superiore a 4,4 m;
- 11.16 dovrà essere garantito l'avvio al recupero dei rifiuti messi in riserva (R13) entro 6 (sei) mesi dall'accettazione presso l'impianto;
- 11.17 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito; in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 11.18 per i rifiuti per cui sia previsto un codice C.E.R. "voce a specchio" di analogo rifiuto

pericoloso, dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto;

- 11.19 dovrà essere integralmente applicata la procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso riportata al punto 4.2 di pag. 12 della presente Scheda tecnica;
- 11.20 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 11.21 le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate dovranno, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i., essere conformi:
- ⇒ alle caratteristiche delle forme usualmente commercializzate, relativamente agli imballaggi rigenerati commercializzabili ottenuti dall'operazione di recupero R3 cui vengono sottoposti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. 150102, 150105, 150106, 150110*;
 - ⇒ alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 o alle caratteristiche delle forme usualmente commercializzate relativamente al materiale plastico ottenuto dall'operazione di recupero R3 cui vengono sottoposti i rifiuti di cui ai C.E.R. 150102, 150105, 150106, 150110*, 160119, 160401*, 160403*, 191204.
- Gli stessi dovranno devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti . Il loro utilizzo non dovrà portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
- 11.22 restano sottoposti al regime dei rifiuti le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle attività di recupero che non siano rispondenti a quanto indicato al precedente punto 11.21. Nel caso specifico, restano rifiuti i materiali:
- derivanti da operazioni di recupero classificate come R13;
 - derivanti dalle operazioni di recupero (R3) non rispondenti alle norme/caratteristiche di cui sopra;
 - di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- 11.23 la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in modo da evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti. Inoltre, deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché, ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- 11.24 le aree interessate dalla movimentazioni, dal deposito, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico e dalle soste operative dei mezzi che operano a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
- 11.25 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 11.26 con la messa in esercizio delle nuova macchina lava fondi, la Ditta dovrà avviare la

registrazione e la valutazione di dati analitici (in e out) e misure di esercizio dell'impianto di depurazione dei reflui industriali, trasmettendo alla Provincia di Bergamo, all'A.T.O. Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo e all'UNIACQUE S.p.A. Servizio Idrico Integrato una relazione annuale che, sulla base dei dati registrati, verifichi l'efficienza del trattamento;

- 11.27 entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà trasmettere alla Provincia di Bergamo, all'A.T.O. Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo e all'UNIACQUE S.p.A. Servizio Idrico Integrato:
- a) uno studio di fattibilità per separare i contatori e le linee di fornitura idrica ad uso domestico e ad uso industriale, compreso il nuovo approvvigionamento da pozzo. L'impianto di prelievo di acqua dal pozzo privato deve essere predisposto in modo tale che risulti completamente distinto, separato o disconnesso idraulicamente da quello alimentato con l'acqua fornita dal Gestore, affinché in nessun caso sussista la possibilità di comunicazione degli impianti stessi sulle diverse alimentazioni;
 - b) l'esito dello studio di fattibilità relativo all'installazione dell'impianto di strippaggio dell'ammoniaca;
- 11.28 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni D1, D2, D3, D4, D10, D11 dell'Allegato B e/o di recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- 11.29 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate esclusivamente nell'apposita sezione attrezzata;
- 11.30 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 11.31 è fatto obbligo per la Ditta di ottemperare alla D.G.R. n. 10619 del 25/11/2009 in materia di compilazione dell'applicativo "Osservatorio Rifiuti Sovraregionale" (O.R.SO.) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia. In caso di inosservanza, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 2, lettera 0a) della L.R. 26/2003 e s.m.i.;
- 11.32 dovranno essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 avente per oggetto «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE» e il Regolamento n. 1272/2008 avente per oggetto «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)»;
- 11.33 dovranno essere rispettate, per quanto non in contrasto e modificato con il presente atto, le

disposizioni riportate nelle D.D. n. 966 del 03/04/2007, D.D. n. 1806 del 25/06/2007, D.D. n. 2321 del 12/08/2008, Nulla-Osta per modifiche migliorative prot. n. 58331 del 31/05/2010, D.D. n. 1507 del 19/06/2012, D.D. n. 2093 del 16/08/2012, Nulla-Osta per modifiche migliorative prot. n. 51400 del 22/05/2013, D.D. n. 2379 del 12/11/2014, Nulla-Osta per modifiche migliorative prot. provinciale n. 101097 del 10/12/2014, Nulla-Osta per modifiche migliorative prot. provinciale n. 32280 del 17/04/2015 e D.D. n. 820 del 21/04/2015.

12 PIANI

12.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il Soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

12.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri Organismi.



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **441** Reg. Determinazioni

Registrato in data **27/03/2017**

AMBIENTE

Rifiuti

Dirigente: **CLAUDIO CONFALONIERI**

OGGETTO

RINNOVO, CON VARIANTI NON SOSTANZIALI, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS N. 152/06 E S.M.I., ALLA DITTA LAF S.R.L. DELL'AUTORIZZAZIONE: ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R3) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E SPECIALI PERICOLOSI, GIÀ AUTORIZZATO CON D.D. N. 966 DEL 1233 DEL 30/04/2007, S.M.I.; ALLO SCARICO IN FOGNATURA, GIÀ AUOTORIZZATO CON CON D.D. N. 820 DEL 21/04/2015; PRESSO L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI COLOGNO AL SERIO, VIA DELL'ARTIGIANATO NN. 53-55-57-59-61-63. TITOLARE LA DITTA LAF S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI COLOGNO AL SERIO, VIA DELL'ARTIGIANATO N. 61.

IL DIRIGENTE dott. Claudio Confalonieri

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente della Provincia n. 320 del 09/12/2016, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2019, in base al nuovo assetto organizzativo, definito con Decreto del Presidente della Provincia n. 264 del 16/11/2016;

VISTI:

- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16/01/2001, successivamente integrata e modificata, che istituisce nuovo elenco dei rifiuti e dispone l'applicazione dello stesso a decorrere dal 01/01/2002;
- la Direttiva 09/04/2002 recante “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;
- la D.G.R. n. 10161 del 06/08/2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione;
- la L.R. 12/12/2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, avente per oggetto “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la nota della Regione Lombardia prot. Q1.2006.0015020EC/MF del 30/06/2006, con cui sono state fornite le prime indicazioni sull'applicazione del D.Lgs 152/06;
- il Reg. (CE) 16/12/2008, n. 1272/2008/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
- la L. 30/12/2008, n. 210;
- la L. 24/01/2011, n. 1;
- il D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”;
- il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- la Decisione 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE “Decisione della Commissione che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
- il R.R. n. 3 del 24/03/2006 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;

- il R.R. n. 4 del 24/03/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la D.G.R. n. 8/2772 del 21/06/2006 “Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006”;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATI:

- la D.D. n. 966 del 03/04/2007, assunta in data 23/03/2007 con scadenza il 27/03/2017, avente per oggetto “Rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'impianto in Comune di Cologno al Serio – Via dell'Artigianato, 61/63. Impianto già autorizzato con D.G.R. n. 8595 del 27/03/2002, come volturata con D.D. n. 1108 del 28/04/2003. Titolare la ditta LAF S.r.l. con sede legale in Cologno al Serio – Via dell'Artigianato n. 61/63”;
- la nota provinciale prot. n. 68647/LA del 28/06/2007 di accettazione della polizza fidejussoria n. 30040/96/45682121 del 12/04/2007 e relativa appendice n. 1 del 28/05/2007, emesse dalla AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.;
- la D.D. n. 1806 del 25/06/2007, assunta in data 15/06/2007, avente per oggetto “Modifica della D.D. n. 966 del 03/04/2007 di ... omissis ...”;
- la nota provinciale prot. n. 89121/LA del 29/08/2007 di accettazione dell'appendice n. 2 del 25/07/2007 alla polizza fidejussoria n. 30040/96/45682121 del 12/04/2007, emessa dalla AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.;
- la D.D. n. 2321 del 12/08/2008, assunta in data 08/08/2008, avente per oggetto “Integrazione della D.D. n. 966 del 03/04/2007, come modificata con D.D. n. 1806 del 25/06/2007, di ... omissis ...”;
- la nota provinciale prot. n. 113284/09-11/LA del 17/10/2008 di accettazione dell'appendice n. 3 del 11/09/2008 alla polizza fidejussoria n. 30040/96/45682121 del 12/04/2007, emessa dalla AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.;
- il Nulla-Osta per modifiche migliorative prot. provinciale n. 58337/09-11/LA del 31/05/2010;
- la D.D. n. 1507 del 19/06/2012, assunta in data 18/06/2012, avente per oggetto “Voltura a favore della ditta LAF S.r.l. con sede legale in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato n. 61 (C.F./P.IVA: 07728830964) dell'autorizzazione rilasciata alla ditta LAF S.r.l. con sede legale in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato n. 61 (C.F./P.IVA: 01769450162), di cui alla D.D. n. 966 del 03/04/2007, modificata con D.D. n. 1806 del 25/06/2007 e D.D. n. 2321 del 12/08/2008”;
- la nota provinciale prot. n. 89821/09-11/LA del 11/09/2012 di accettazione dell'appendice n. 6 del 08/08/2012 alla polizza fidejussoria n. 30040/96/45682121 del 12/04/2007 (di integrazione all'appendice n. 4 del 30/07/2012), emessa dalla UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.;
- la D.D. n. 2093 del 16/08/2012, assunta in data 09/08/2012 e con scadenza il 09/08/2027, avente per oggetto “Ar. 269 del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. Autorizzazione alla modifica degli impianti per l'effettuazione dell'attività di “LAVORAZIONE, RIGENERAZIONE E COMEMRCIO MATERIE PLASTICHE” della ditta “LAF SRL” con sede legale nel Comune di COLOGNO AL SERIO, VIA DELL'ARTIGIANATO 61/63 nello stabilimento sito nel Comune di COLOGNO AL SERIO (BG) in VIA DELL'ARTIGIANATO 61/63”;
- il Nulla-Osta per modifiche migliorative prot. provinciale n. 58337/09-11/LA del 22/05/2013;
- la D.D. n. 2379 del 12/11/2014 avente per oggetto:
“Approvazione del progetto ed autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:

- alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato n. 61/63, di cui alla D.D. n. 966 del 03/04/2007 e s.m.i. nonché all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'insediamento sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato n. 53/55/57/59/61/63;
- allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne presso l'insediamento sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato n. 57/59/61/63 e n. 60/62.

Autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. alla modifica degli impianti per l'effettuazione dell'attività di "LAVORAZIONE, RIGENERAZIONE E COMMERCIO MATERIE PLASTICHE" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato n. 59/61/63 e n. 60/62.

Titolare la ditta LAF S.r.l. con sede legale in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato n. 61";

- il Nulla-Osta avvio impianto parziale e per modifiche migliorative prot. provinciale n. 101097/09-11/LA del 10/12/2014, con cui è stata, altresì, accettata l'appendice n. 7 del 13/11/2014 alla polizza fideiussoria n. 1/32016/96/45682121 del 12/04/2007, emessa dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.;
- il Nulla-Osta per modifiche migliorative prot. provinciale n. 32280/09-11/LA del 17/04/2015;
- la D.D. n. 820 del 21/04/2015 avente per oggetto "Modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. allo scarico delle acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne presso l'insediamento sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato n. 61/63, di cui alla D.D. n. 2379 del 12/11/2014. Titolare la ditta LAF S.r.l. con sede legale in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato n. 61";
- la nota provinciale prot. n. 53745/09-11/LA del 30/06/2015 di accettazione dell'appendice n. 9 del 25/05/2015 alla polizza fideiussoria n. 1/32016/96/45682121 del 12/04/2007, emessa dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.;

VISTE:

- ➔ l'istanza datata 08/02/2016 (protocollo provinciale n. 9142 del 10/02/2016), successivamente integrata, con la quale la ditta LAF S.r.l. ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. l'autorizzazione all'esercizio di varianti non sostanziali presso l'impianto di recupero (R13, R3) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato nn. 53-59-61-63, di cui alla D.D. n. 966 del 03/04/2007 e s.m.i.;
- ➔ l'istanza datata 23/09/2016 (protocolli provinciali nn. 61770, 61815, 61831, 61843, del 26/09/2016), successivamente integrata, con la quale la ditta LAF S.r.l. ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. il rinnovo con ulteriori varianti non sostanziali (oltre a quelle già richieste con l'istanza di cui al precedente punto) dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero (R13, R3) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato nn. 61-63, di cui alla D.D. n. 966 del 03/04/2007 e s.m.i., nonché dell'autorizzazione allo scarico;

PRESO ATTO:

- 1) dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti, dalla quale emerge che le caratteristiche dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi e le operazioni ivi effettuate nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nella Scheda tecnica (ALLEGATO A – Rifiuti), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) della nota prot. n. 957/LF del 23/03/2017 (in atti provinciali al prot. n. 17840 del 23/03/2017) con la quale l'A.T.O. della Provincia di Bergamo ha confermato il parere tecnico-amministrativo trasmesso con nota prot. n. 1194 del 09/04/2015 (già allegato alla D.D. n. 820 del 21/04/2015) – (ALLEGATO B – scarico acque reflue in fognatura), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, evidenziando che detto parere dovrà essere integrato nel dispositivo con

ulteriori prescrizioni (inserite nella parte prescrittiva dell'ALLEGATO A – Rifiuti al presente provvedimento);

PRESO ATTO, altresì, che l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, viene rideterminato, rispetto a quanto stabilito con D.D. n. 2379 del 12/11/2014 (€ 71.067,15) – a seguito dell'aumento del quantitativo di rifiuti in stoccaggio (R13) – in complessivi € 75.433,32 (Euro settantacinquemilaquattrocentotrentatre/32) ed è relativo a:

➤ messa in riserva (R13) di 2.759 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a € 58.477,01,

➤ recupero (R3) di 14.000 ton/anno di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a € 16.956,31;

DATO ATTO che resta valida l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con D.D. n. 2093 del 16/08/2012 e D.D. n. 2379 del 12/11/2014;

RITENUTO OPPORTUNO, considerando che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera può essere ricompresa nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., allineare la data di scadenza delle predette D.D. n. 2093 del 16/08/2012 e D.D. n. 2379 del 12/11/2014 a quella del presente provvedimento;

DATO ATTO che le istruttorie tecnico-amministrative si sono concluse con valutazioni favorevoli, ferme restando le prescrizioni riportate nelle Schede tecniche sopra richiamate;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per l'istanza presentata;

RITENUTO che la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico possa essere ricompresa nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

RITENUTO, altresì, che la Provincia abbia facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

D E T E R M I N A

1) di rinnovare, con varianti non sostanziali, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., alla ditta LAF S.r.l. con sede legale in Comune di Cologno al Serio, via dell'Artigianato n. 61, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'insediamento sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato nn. 53-55-57-59-61-63, già autorizzato con D.D. n. 966 del 1233 del 30/04/2007, s.m.i., in conformità alle istanze presentate e successivamente integrate, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO A – Rifiuti**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di rinnovare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. alla medesima Ditta l'autorizzazione allo scarico in fognatura, già autorizzato con D.D. n. 820 del 21/04/2015, in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO B – scarico acque reflue in fognatura**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché le ulteriori prescrizioni riportate al punto 11.27 della parte prescrittiva dell'ALLEGATO A – Rifiuti al presente provvedimento;

3) di disporre che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dal 27/03/2017;

4) di stabilire la scadenza della presente autorizzazione al 27/03/2027 e che l'istanza di rinnovo debba essere presentata almeno 180 giorni prima della sua scadenza;

5) di allineare la scadenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con D.D. n. 2093 del 16/08/2012 e s.m.i., avente scadenza il 09/08/2027, alla scadenza della presente autorizzazione e, pertanto, alla data del 27/03/2027, considerando che la medesima può essere ricompresa nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

- 6) di stabilire che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta dovrà presentare una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria pari ad € 75.433,32 (Euro settantacinquemilaquattrocentotrentatré/32), per la cui decorrenza si assume la data del 27/03/2017, dando atto che in difetto, ovvero in caso di difformità rispetto alle disposizioni regionali (D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004), sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento. La polizza fidejussoria dovrà, altresì, riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione;
- 7) di stabilire che, contestualmente all'accettazione della fidejussione di cui al punto precedente, verranno svincolate la polizza fidejussoria n. 30040/96/45682121 del 12/04/2007 e relative appendici;
- 8) di disporre che entro 30 giorni dall'ottenimento del rinnovo della registrazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (scadenza il 13/10/2017) di cui è in possesso, la Ditta dovrà trasmettere alla Provincia di Bergamo copia della registrazione aggiornata;
- 9) di disporre la presentazione, da parte della Ditta, delle attestazioni annuali di vigenza della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 entro 30 giorni dalla loro acquisizione;
- 10) di stabilire che, in caso di mancato rinnovo, revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della suddetta certificazione UNI EN ISO 14001, la Ditta dovrà provvedere, entro 30 giorni, ad integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per l'intero valore di € 125.722,20;
- 11) di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate saranno esaminate dalla Provincia che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
- 12) di disporre che dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche che non rientrano al precedente punto 11);
- 13) di prescrivere che:
- ◆ gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dai RR.RR. nn. 3 e 4 del 24/03/2006 e s.m.i., in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12/12/2003, n. 26 e s.m.i. Dovranno essere rispettate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO B – scarico acque reflue in fognatura** al presente provvedimento, nonché le ulteriori prescrizioni riportate al punto 11.27 della parte prescrittiva dell'**ALLEGATO A – Rifiuti** al presente provvedimento;
 - ◆ le emissioni in atmosfera dovranno essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e dovranno rispettare le condizioni prescrittive della Parte Quinta del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., e successive norme applicative. Dovranno essere rispettate le condizioni e le prescrizioni riportate nella D.D. n. 2093 del 16/08/2012 e nella D.D. n. 2370 del 12/11/2014, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;
 - ◆ le emissioni sonore dovranno rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
 - ◆ dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro: D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed art. 64 del D.P.R. n. 303/1956;
 - ◆ dovranno essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.;
- 14) di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni impartite con le autorizzazioni rilasciate, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del medesimo Decreto, può avvalersi dell'A.R.P.A.;

- 15) di confermare integralmente, per quanto non in contrasto o modificato dal presente provvedimento, le disposizioni impartite con i precedenti provvedimenti rilasciati (D.D. n. 966 del 03/04/2007 e s.m.i.);
- 16) di stabilire che, almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto di locazione in essere, la Ditta dovrà fornire documentazione attestante la rinnovata disponibilità dell'area sede dell'impianto per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, dando atto che, in difetto, sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento;
- 17) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;
- 18) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca, ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;
- 19) di prescrivere che la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e ogni variazione intervenuta successivamente all'approvazione della presente autorizzazione: della titolarità, del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto, di ogni altro soggetto di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Rifiuti provinciale ed al Comune territorialmente competente per territorio;
- 20) di far presente che dovrà essere presentata alla Provincia istanza di voltura delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività qualora il Soggetto titolare muti ragione sociale o denominazione sociale o sede legale o si determini un mutamento societario;
- 21) di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l'impianto, al Soggetto interessato;
- 22) di disporre la trasmissione di copia semplice del presente provvedimento a: Regione Lombardia, Comune di Cologno al Serio, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo e Cremona, A.T.S. Bergamo, A.T.O. della Provincia di Bergamo, UNIACQUE S.p.A. Servizio Idrico Integrato;
- 23) di riservarsi la revoca della presente autorizzazione nel caso in cui le verifiche antimafia successivamente effettuate dovessero dare esito positivo;
- 24) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1090 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.

ALLEGATO A – RIFIUTI

ALLEGATO B – SCARICO ACQUE REFLUE IN FOGNATURA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Claudio Confalonieri

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate*



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **1266** Reg. Determinazioni

Registrato in data **10/06/2022**

AMBIENTE

Rifiuti

Dirigente: **SARA MAZZA**

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.: ALL'ESERCIZIO DI VARIANTI NON SOSTANZIALI PRESSO L'IMPIANTO DI RECUPERO (R13, R3) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI COLOGNO AL SERIO, VIA DELL'ARTIGIANATO NN. 53-55-57-59-61-63, DI CUI ALLA D.D. N. 441 DEL 27/03/2017 E S.M.I.; ALLO SCARICO SU SUOLO/STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO DI ACQUE METEORICHE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA PRESSO IL MEDESIMO IMPIANTO; ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA PRESSO IL MEDESIMO IMPIANTO. DITTA LAF S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI COLOGNO AL SERIO, VIA DELL'ARTIGIANATO N. 61.

IL DIRIGENTE DOTT. ING. SARA MAZZA

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 259 del 12/11/2021 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 16/11/2021 e sino al 15/11/2024;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
- la L.R. n. 26 del 12/12/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004 “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il Reg. (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/796/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- il Reg. (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006”;
- il Reg. (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione);
- il Reg. (UE) n. 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR);
- la Circ. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- il D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- la L. 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- la L. n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13 del 10/08/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- il R.R. n. 4 del 24/03/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la D.G.R. n. 2772 del 21/06/2006 “Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006”;

- il R.R. n. 6 del 29/03/2019 “*Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)*”;
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “*Approvazione delle «Linee guida per l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»*”;
- la D.D. n. 2575 del 11/12/2020 avente per oggetto “*Provvedimento generale di aggiornamento delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e delle Autorizzazioni Uniche rilasciate ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la sola gestione di rifiuti speciali a seguito della modifica alla definizione di rifiuto urbano apportata dall’art. 1 comma 9 del D.Lgs 116/2020*”;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE:

- la D.D. n. 441 del 27/03/2017, con scadenza il 27/03/2027, avente per oggetto: “*Rinnovo, con varianti non sostanziali, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., alla ditta LAF S.r.l. dell’autorizzazione:*
 - *all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, già autorizzato con D.D. n. 966 del 30/04/2007 e s.m.i.;*
 - *allo scarico in fognatura, già autorizzato con D.D. n. 820 del 21/04/2015, presso l’insediamento sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell’Artigianato nn. 53-55-57-59-61-63.**Titolare la ditta LAF S.r.l. con sede legale in Comune di Cologno al Serio, Via dell’Artigianato n. 61*”;
- la nota provinciale prot. n. 29312 del 15/05/2017 di accettazione della polizza fidejussoria n. 153196753 del 19/04/2017 e della relativa appendice n. 1 del 04/05/2017, emesse da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.;
- il Nulla-Osta modifiche migliorative prot. n. 20049 del 30/03/2018 (*installazione impianto strippaggio ammoniac*);
- il Nulla-Osta modifiche migliorative prot. n. 81136 del 21/12/2018 (*installazione macchina semiautomatica per lavaggio e asciugatura imballaggi in conto lavorazione; ammodernamento impianto termico; installazione silo stoccaggio calce liquida in impianto depurazione acque*);
- la D.D. n. 2093 del 16/08/2012, con scadenza il 27/03/2027, avente per oggetto “*Art. 269 del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. Autorizzazione alla modifica degli impianti per l’effettuazione dell’attività di “LAVORAZIONE, RIGENERAZIONE E COMMERCIO MATERIE PLASTICHE” della ditta “LAF SRL” con sede legale nel Comune di COLOGNO AL SERIO, VIA DELL’ARTIGIANATO 61/63 nello stabilimento sito nel Comune di COLOGNO AL SERIO (BG) in VIA DELL’ARTIGIANATO 61/63*”;
- la D.D. n. 2379 del 12/11/2014 avente per oggetto “*(...) Autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. alla modifica degli impianti per l’effettuazione dell’attività di “LAVORAZIONE, RIGENERAZIONE E COMMERCIO MATERIE PLASTICHE” svolta nello stabilimento sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell’Artigianato n. 59/61/63 e n. 60/62. Titolare la ditta LAF S.r.l. con sede legale in Comune di Cologno al Serio, Via dell’Artigianato n. 61*”;

VISTE:

- l'istanza datata 30/10/2020 (protocollo provinciale n. 57952 del 30/10/2020), successivamente perfezionata con nota 18/12/2020 (in atti provinciali al prot. n. 69040 del 21/12/2020), con la quale la ditta LAF S.r.l. con sede legale in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato n. 61, ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'autorizzazione all'esercizio di varianti non sostanziali presso l'impianto di recupero (R13, R3) di rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato nn. 53-55-57-59-61-63, di cui alla D.D. n. 441 del 27/03/2017 e s.m.i.;
- la nota provinciale prot. n. 3348 del 20/01/2021 di avvio del procedimento e richiesta pareri;
- la nota datata 12/10/2021 (in atti provinciali al prot. n. 57711 del 12/10/2021) con la quale la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa;
- la nota prot. n. 6765 del 07/12/2021 (in atti provinciali al prot. n. 71031 del 13/12/2021), successivamente integrata con nota prot. n. 7021 del 20/12/2021 (in atti provinciali al prot. n. 72529 del 21/12/2021), con la quale A.T.O. Ufficio d'Ambito di Bergamo ha trasmesso il documento **Emissioni idriche in pubblica fognatura** con le valutazioni istruttorie, le condizioni e le prescrizioni relative allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura provenienti dall'attività svolta dalla Ditta;
- la nota provinciale prot. n. 12489 del 01/03/2022 di richiesta certificato vincoli al Comune di Cologno al Serio;
- la nota datata 09/03/2022 (in atti provinciali al prot. n. 14992 del 11/03/2022) con la quale la Ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;
- la nota prot. n. 4642 del 17/03/2022 (in atti provinciali al prot. n. 16432 del 17/03/2022) con la quale il Comune di Cologno al Serio ha trasmesso il certificato vincoli richiesto con nota provinciale prot. n. 12489 del 01/03/2022;
- la nota datata 09/05/2022 (in atti provinciali al prot. n. 27384 del 10/05/2022) con la quale la Ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti, dalla quale emerge che:

- le caratteristiche dell'impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in relazione alle varianti non sostanziali richieste, sono descritte nell'**ALLEGATO A Rifiuti**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- le caratteristiche degli scarichi su suolo/strati superficiali del sottosuolo sono descritte nell'**ALLEGATO B Scarichi su suolo**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che A.T.O. Ufficio d'Ambito di Bergamo, con nota prot. n. 6765 del 07/12/2021 (in atti provinciali al prot. n. 71031 del 13/12/2021) successivamente integrata con nota prot. n. 7021 del 20/12/2021 (in atti provinciali al prot. n. 72529 del 21/12/2021), ha trasmesso il documento **Emissioni idriche in pubblica fognatura** con le valutazioni istruttorie, le condizioni e le prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'insediamento della Ditta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, rimane invariato rispetto a quanto già stabilito con D.D. n. 441 del 27/03/2017;

DATO ATTO:

- che le istruttorie tecnico-amministrative si sono concluse con valutazioni favorevoli, ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati tecnici sopra richiamati;
- che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per l'istanza presentata;

RITENUTO che la richiesta di autorizzazione allo scarico possa essere ricompresa nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di procedere a rilasciare alla ditta LAF S.r.l. con sede legale in Comune Cologno al Serio, Via dell'Artigianato n. 61, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione:

- all'esercizio di varianti non sostanziali presso l'impianto di recupero (R13, R3) di rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato nn. 53-55-57-59-61-63, di cui alla D.D. n. 441 del 27/03/2017 e s.m.i.;
- allo scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di prima e seconda pioggia prodotte presso il medesimo impianto;
- allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima pioggia prodotte presso il medesimo impianto;

RITENUTO altresì opportuno, in base ai disposti della richiamata D.D. n. 2575 del 11/12/2020, confermare alla Ditta la possibilità di proseguire a ricevere presso l'impianto i rifiuti in precedenza già ritirati come rifiuti speciali, che, a seguito della modifica normativa disposta dal D.Lgs n. 116 del 03/09/2020, dal 1° gennaio 2021 hanno cambiato la loro classificazione da rifiuti speciali a rifiuti urbani (senza mutare natura, caratteristiche, composizione, provenienza o codice E.E.R.);

RILEVATO, altresì, che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca di cui all'art. 208, c. 13 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la ditta LAF S.r.l. con sede legale in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato n. 61:
 - a) all'esercizio di varianti non sostanziali presso l'impianto di recupero (R13, R3) di rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Comune di Cologno al Serio, Via dell'Artigianato nn. 53-55-57-59-61-63, di cui alla D.D. n. 441 del 27/03/2017 e s.m.i., in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO A Rifiuti**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b) allo scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di prima e seconda pioggia prodotte presso il medesimo impianto, in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO B Scarichi su suolo**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - c) allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque meteoriche di prima pioggia prodotte presso il medesimo impianto, in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nel documento **Emissioni idriche in pubblica fognatura** predisposto da A.T.O. Ufficio d'Ambito di Bergamo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di confermare alla Ditta la possibilità di proseguire a ricevere presso l'impianto i rifiuti in precedenza già ritirati come rifiuti speciali, che, a seguito della modifica normativa disposta dal

D.Lgs 116 del 03/09/2020, dal 1° gennaio 2021 hanno cambiato la propria classificazione da rifiuti speciali a rifiuti urbani (senza mutare natura, caratteristiche, composizione, provenienza o codice E.E.R.);

- 3) di confermare integralmente, per quanto non in contrasto o modificato dal presente provvedimento, le disposizioni impartite con i precedenti provvedimenti rilasciati (D.D. n. 441 del 27/03/2017, Nulla-Osta modifiche migliorative prot. n. 20049 del 30/03/2018, Nulla-Osta modifiche migliorative prot. n. 81136 del 21/12/2018, D.D. n. 2093 del 16/08/2012, D.D. n. 2379 del 12/11/2014), compresa la data di scadenza (27/03/2027);
- 4) di disporre che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta debba presentare un'appendice di variazione della fidejussione già versata per l'adeguamento al presente provvedimento, dando atto che, in difetto, verrà avviata procedura di revoca del provvedimento medesimo;
- 5) di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate saranno esaminate dalla Provincia che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
- 6) di disporre che dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche che non rientrano al punto precedente;
- 7) di prescrivere che:
 - gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, dovranno essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dai RR.RR. n. 4 del 24/03/2006 e s.m.i. e n. 6 del 29/03/2019;
 - le emissioni dovranno essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e dovranno rispettare le condizioni prescrittive del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., Parte Quinta e successive norme applicative;
 - le emissioni sonore dovranno rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
 - dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
 - dovranno essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi;
- 8) di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni impartite con le autorizzazioni rilasciate, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, c. 13 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, c. 2 del medesimo Decreto, può avvalersi dell'A.R.P.A.;
- 9) di demandare all'A.T.O. Ufficio d'Ambito di Bergamo la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo per la parte relativa allo scarico di acque reflue industriali e acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura;
- 10) di dare atto che, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della L. n. 445/1995 e s.m.i. e della L.R. n. 13/2001, sono svolte dai Comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A.;

- 11) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca, ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, c. 13 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;
- 13) di prescrivere che la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e ogni variazione intervenuta successivamente all'approvazione della presente autorizzazione: della titolarità, del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto, di ogni altro soggetto di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011, ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Rifiuti provinciale ed al Comune territorialmente competente per territorio;
- 14) di far presente che dovrà essere presentata alla Provincia istanza di voltura delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività qualora il Soggetto titolare muti ragione sociale o denominazione sociale o sede legale o si determini un mutamento societario;
- 15) di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l'impianto, al Soggetto interessato;
- 16) di disporre che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica;
- 17) di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Lombardia – D.G. Ambiente e Clima, Comune di Cologno al Serio, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo, A.T.S. Bergamo, A.T.O. Ufficio d'Ambito di Bergamo, Uniacque S.p.A. Servizio Idrico Integrato, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo;
- 18) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.

ALLEGATO A Rifiuti**ALLEGATO B Scarichi su suolo****Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura**

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Sara Mazza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate*